

09/12/2016



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**  
**GIUDICE PENALE MONOCRATICO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

NR. 12/016469 R. G. Notizie di reato  
NR. 14/002019 R. G. T.M.

N° 2910/16 Sentenza

Redatta scheda il

N°

Reg. Rec. Crediti

Data del deposito **7 MAR. 2017**

Data irrevocabilità

N° \_\_\_\_\_ R. Esec.

Il TRIBUNALE di VERONA - sezione penale,  
nella persona del Giudice monocratico *dott. CLAUDIO PROTA*  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale contro:

██████████ nato il ██████████  
domicilio eletto in VERONA-C/O LO STUDIO DEL DIFENSORE  
difeso di fiducia da AVV. ██████████ del foro di VERONA  
LIBERO GIA' PRESENTE

**IMPUTATO**

In ordine al delitto di cui all'art 171 ter lett a) L. 633/1941 perché, quale legale rappresentante di ██████████ emittente radiofonica, trasmetteva 65 tracce di brani musicali gestite dalla AFI e 1728 tracce di brani musicali gestite dalla Società Consortile Fonografici, entrambe associazioni titolari dei rispettivi diritti connessi diverse dai soggetti autori delle opere musicali, in assenza di ogni regolamentazione con esse;  
a Verona, fino al 18.12.2012

**PARTE CIVILE:** SCF Consorzio Fonografici in persona del Legale Rappresentante Enzo Mazza nato il ██████████

Rappresentato e difeso dall'avv. Licia Dal Pozzo del Foro di Milano, presente.

**CONCLUSIONI**

Il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna, concesse le attenuanti generiche, a mesi 6 di reclusione ed euro 3000 di multa.

La parte civile chiede dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato con condanna ad una pena ritenuta di giustizia. Chiede altresì la condanna al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dalla parte nella misura ritenuta di giustizia. Concedersi in ogni caso una provvisoria per il danno provato.

Con rifusione di spese, competenze ed onorari come da nota prodotta. Produce altresì memoria.

Il difensore chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del giudizio, instaurato a seguito di citazione diretta e celebrato nelle forme del rito ordinario, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto per le ragioni di fatto e di diritto di seguito indicate.

In punto di fatto, dall'istruttoria dibattimentale esperita è emerso quanto segue.

L'imputato [REDACTED] è il legale rappresentante della emittente radiofonica [REDACTED] con studi di trasmissione ubicati in Verona, via [REDACTED] in data 14.1.2013, militari della Guardia di Finanza di Verona eseguivano un decreto di perquisizione locale e sequestro, emesso dalla locale Procura della Repubblica, recandosi presso gli studi ubicati all'indirizzo sopra indicato; alla presenza di ausiliario di P.G. (Campanella Roberto), in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-informatiche indispensabili per l'esecuzione degli accertamenti, gli operanti procedevano al controllo dei locali adibiti a *server* e della sala di diffusione; durante le operazioni, l'ausiliario di P.G. rilevava nr. 10 tracce audio in diffusione, meglio indicate (con nome artista, titolo brano e casa discografica) nel verbale di perquisizione e sequestro; veniva altresì individuato il *server/pc* utilizzato per lo svolgimento dell'attività di emittente radiofonica e quindi il *software* gestionale utilizzato per la messa in diffusione a mezzo FM dei brani musicali presenti nella c.d. *playlist* (*software* MBSTUDIO); si procedeva alla ricerca di tutte le tracce/*files* audio presenti nelle cartelle utilizzate dal software per la messa in diffusione; l'ausiliario eseguiva una copia di *backup* delle suddette tracce/*files* audio (contenuti in nr. 5 cartelle, per un totale di nr. 3231 *files* audio), trasposte su nr. 2 pennette *usb*; il [REDACTED] utilizzando una funzione del programma MBSTUDIO, forniva un elenco dei brani realmente diffusi dal software (e riportati in un *file* denominato *elenco.txt*), pari a 2894 opere; l'ausiliario di P.G. analizzava successivamente l'intero repertorio rinvenuto nelle predette cartelle, confrontandolo con l'elenco fornito dall'imputato, e rilevava che la discrepanza numerica era dovuta alla presenza di alcuni "doppioni" di tracce audio che venivano pertanto escluse dal conteggio finale; all'esito dell'analisi, l'ausiliario individuava il titolare esclusivo del diritto produttore fonografico per un numero di opere musicali pari a 1925, appartenenti alle etichette c.d. *major*, elencate in un documento redatto in formato cartaceo e in formato digitale (allegato A alla relazione tecnica del 20.2.2013, in atti). Tale elenco veniva inviato alle due principali associazioni dei fonografici - A.F.I. (Associazione dei Fonografici Italiani) e S.C.F. Consorzio Fonografici - al fine di ottenere informazioni in merito alle opere tutelate dalle predette associazioni; i rappresentanti delle citate associazioni rispondevano alla richiesta di informazioni evidenziando nell'elenco alle stesse trasmesse i titoli appartenenti alle etichette discografiche loro associate (nello specifico, S.C.F. riconosceva 1728 tracce di titolarità del proprio repertorio musicale, mentre A.F.I. ne riconosceva 65, cfr. comunicazioni via email e relativi allegati, in atti). L'emittente radiofonica [REDACTED] non risultava, tuttavia, aver mai ottenuto alcuna licenza per la riproduzione e la comunicazione al pubblico di

fonogrammi in radio locali, né risultava aver corrisposto i compensi dovuti per la fruizione dei c.d. diritti connessi nei confronti sia dell'odierna parte civile S.C.F. Società Consortile Fonografici - consorzio di imprese fondato nel 2000 dalle principali case discografiche italiane ed estere operanti in Italia - sia nei confronti di A.F.I. Associazione Fonografici Italiani.

S.C.F. Società Consortile Fonografici - poi trasformata in Consorzio nel 2008 - ha ad oggetto la gestione collettiva dei c.d. diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore di titolarità dei produttori fonografici che ad essa conferiscono mandato (si pensi alle c.d. *major* quali Sony Music, Universal Music, Warner Music, per citare alcune di esse); il Consorzio svolge la propria attività di raccolta dei compensi dovuti per l'esercizio dei diritti connessi anche nell'interesse degli artisti italiani e stranieri ex art 73 co. 1 ult. periodo L. 2 aprile 1941 n. 633, ed è accreditato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3 DPCM del 19.12.2012 quale impresa di intermediazione dei diritti connessi.

L'attività istituzionale di S.C.F. è diversa da quella svolta dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (nota come S.I.A.E.), ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. L'attività di gestione attribuita dalla legge alla S.I.A.E. è difatti limitata ai soli diritti propri degli autori/titolari dell'opera creativa e non si estende a quella dei diritti connessi (discendenti da particolari forme di sfruttamento di tali opere) di cui sono titolari i produttori e gli artisti interpreti-esecutori, per conto dei quali agisce invece S.C.F. che opera in regime di libera concorrenza e ad oggi rappresenta oltre il 90% dei produttori discografici operanti in Italia, i quali hanno affidato l'amministrazione dei proprio diritti connessi a tale Consorzio. Nello specifico, tra i diritti connessi che sono amministrati da S.C.F. rientrano il c.d. diritto di copia tecnica (cfr art. 72 c. 1 lett. a R.D. 633/41, "*salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;*") e il diritto di comunicazione al pubblico (cfr art. 73 R.D. 633/41, "*1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. 2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. 3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato).*")

La disciplina contenuta nel R.D. 633/41 contempla invero un'unica ipotesi di diritto connesso gestito in via esclusiva dalla S.I.A.E, in particolare il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo che, secondo quanto previsto dall'art. 180bis R.D. cit., è "esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi"; si tratta, nello specifico, della c.d. ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, di un'emissione primaria proveniente via satellite da un altro Stato membro U.E. e riguardante programmi radiofonici e televisivi destinati ad essere captati dal pubblico (cfr Direttiva 93/83/CEE) <sup>1</sup>. La norma in questione prende in considerazione e disciplina, pertanto, la ritrasmissione via cavo di un'emissione primaria proveniente via satellite ma non si occupa in alcun modo dell'esercizio dei diritti connessi relativamente alla diffusione originaria diretta di programmi via satellite, via cavo, a mezzo di onde hertziane, che sono invece i diritti disciplinati nelle norme relative alla radiodiffusione, ossia i citati artt. 72 e 73 R.D. cit., e che pertanto esulano dall'ambito applicativo dell'art. 180bis cit. e quindi fuoriescono dall'affidamento esclusivo a S.I.A.E. Ferma restando l'esclusiva riservata *ex lege* alla S.I.A.E. nell'esercizio dell'attività di intermediazione (art. 180 co. 1 R.D. 633/41) <sup>2</sup>, l'unico caso di affidamento esclusivo, anche dei diritti connessi, in capo alla S.I.A.E. si rinviene nel citato art. 180bis con riferimento alla ritrasmissione via cavo; consegue da ciò che, per tutti i casi residui, ossia per i diritti connessi diversi da quelli eccezionalmente disciplinati, le attività di intermediazione rimangono in regime di libera concorrenza ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire o individualmente o collettivamente, attraverso enti quali ad es. S.C.F. (cfr. Cass. Sez. III, 8 giugno 2007, n. 27074; ID., 29 aprile 2009, n. 34857). La legge sul diritto d'autore attribuisce quindi alla S.I.A.E. l'intermediazione esclusiva solo per la raccolta dei compensi dovuti per il diritto d'autore ex art. 180 R.D. cit. e per il diritto di ritrasmissione via cavo ex art. 180bis R.D. cit., mentre nessuna norma prevede riserve esclusive nella gestione dei

---

<sup>1</sup> Si tratta di un sistema attraverso cui un organismo di distribuzione capta i segnali emessi originariamente via satellite da un'emittente radio-televisiva originaria e li ritrasmette via cavo agli utenti che ne possono usufruire tramite appositi apparecchi dietro pagamento di un abbonamento periodico.

<sup>2</sup> "L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".

diritti connessi ex artt. 72 e 72 in capo alla S.I.A.E., il cui Statuto peraltro non contempla - tra le funzioni svolte - anche quella relativa alla gestione dei diritti connessi. Peraltro, la S.I.A.E. non ha ricevuto specifici mandati dai produttori fonografici italiani e stranieri per la gestione dei diritti connessi.

A.F.I. - Associazione Fonografici Italiani svolge parimenti attività di gestione dei diritti connessi (rappresentando una quota pari al 10% del mercato) e, all'epoca dei fatti, aveva conferito mandato di riscossione dei compensi a S.C.F. (e non alla S.I.A.E.) nel settore dell'emittenza radiofonica locale.

Tanto è emerso dalle deposizioni dei testi a carico Mazza Enzo (presidente del C.d.a. e legale rappresentante di S.C.F.), Lombardi Leopoldo (all'epoca dei fatti presidente dell'Associazione Fonografici Italiani), Campanella Roberto (ausiliario di P.G.), Macchia Paolo (M.llo della Guardia di Finanza di Verona che ha eseguito gli accertamenti sopra esposti) e dai documenti prodotti dal P.M. (relazione tecnica redatta dall'ausiliario di P.G. ed elenchi e missive allegate) e dalla difesa di parte civile nel corso del dibattimento (copie email, copia contratto licenza per la riproduzione e comunicazione di fonogrammi - radio locali, convenzione tra S.C.F. e F.R.T. e tra S.C.F. e Aeranti-Corallo, elenco imprese abilitate all'intermediazione dei diritti connessi).

Premesso che non sono emersi - né sono stati prospettati - motivi di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi e che la difesa del prevenuto non ha prodotto prove testimoniali valutabili ai fini della decisione, ritiene il Tribunale che alla luce degli elementi di prova sopra esposti, le condotte di cui all'imputazione possano ritenersi ampiamente provate.

Nel corso del suo esame dibattimentale reso all'udienza del 3.10.2016, l'imputato ha dichiarato: a) di aver avuto rapporti, nel corso degli anni, soltanto con la S.I.A.E., a cui ha sempre corrisposto i diritti sulla base della licenza stipulata diversi decenni addietro; b) di esser convinto che la S.I.A.E. gestisse anche i c.d. diritti connessi; c) di non aver avuto rapporto alcuno con le associazioni dei fonografici dalle quali non è mai stato contattato né ha ricevuto richieste di pagamento. Tali dichiarazioni al pari della documentazione prodotta dal difensore del prevenuto (cfr. elenco documenti prodotti all'udienza del 17.6.2015) - come si dirà ampiamente *infra* - non sono tuttavia idonee ad escludere la sussistenza del reato (sotto il profilo dell'elemento psicologico) né la responsabilità del prevenuto in ordine allo stesso.

Nei fatti sopra ricostruiti possono ritenersi sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del contestato delitto di cui all'art. 171ter co. 1 lett. a) R.D. 633/41. Per quanto concerne l'elemento materiale, è provata la riproduzione e diffusione di fonogrammi del repertorio gestito da S.C.F. ed A.F.I. da parte dell'emittente radiofonica [REDACTED] e la mancanza di licenza per la lecita utilizzazione dei medesimi in capo alla emittente stessa;

l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare con certezza (anche alla luce delle dichiarazioni rese dal prevenuto) che il [REDACTED] ha sì provveduto al pagamento dei diritti d'autore alla S.I.A.E. (cfr ricevute di pagamento prodotte dalla difesa) ma non ha mai stipulato alcuna licenza per la riproduzione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi in radio locali, senza perciò mai corrispondere a S.C.F. i compensi dovuti per la fruizione dei c.d. diritti connessi. Nessun dubbio sussiste in merito all'accertamento dei files duplicati e trasmessi abusivamente, tenuto conto dell'attività di individuazione degli stessi eseguita dall'ausiliario di P.G. e della circostanza che al momento dell'accesso da parte della P.G. presso gli studi dell'emittente radiofonico erano in diffusione proprio alcuni fonogrammi poi riconosciuti tra quelli appartenenti al repertorio di titolarità di S.C.F. ed abusivamente caricati nel server dell'emittente; server che era stato programmato per estrarre tutte le tracce gestite da S.C.F. ed A.F.I. che venivano poi riprodotte casualmente dal software di gestione del server. Al riguardo, occorre evidenziare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, *"laddove un'emittente radiofonica riproduca brani musicali in assenza di qualsivoglia regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi, si viene a configurare quella condotta abusiva citata, quale presupposto di un'attività penalmente rilevante, dall'art. 171ter lett. a)"* (Cass., sez. III, 8 giugno 2007, n. 27074); è stato altresì affermato, in materia, che *"ai fini della configurabilità del reato di abusiva riproduzione a fini di lucro di dischi, nastri e supporti analoghi, è ininfluyente la circostanza che la suddetta riproduzione sia stata eseguita solo una volta, poiché anche in tal caso può essere utilizzata un numero indefinito di volte a beneficio di un esteso uditorio"*, ciò in quanto la norma incriminatrice *"non prevede esclusivamente l'ipotesi in cui la riproduzione sia diretta alla cessione o alla vendita, ma prende in considerazione la riproduzione illecita in se stessa, purché caratterizzata dal menzionato fine di lucro"* (Cass., sez. III, 23 febbraio 1993, n. 2574, Rv 193568).

Sussiste altresì l'elemento psicologico del contestato delitto, come si desume dalle concrete circostanze e modalità del fatto. Al riguardo, giova in primo luogo evidenziare che il prevenuto in data 29.5.1996 aveva presentato domanda di licenza a utilizzare in trasmissioni radiofoniche via etere in ambito locale le composizioni musicali del repertorio amministrato dalla S.I.A.E.; a seguito di tale domanda, era stata concessa dalla S.I.A.E. la licenza in questione alla emittente [REDACTED] tra le condizioni generali di licenza (documento prodotto dalla difesa del prevenuto), è espressamente previsto al punto 1.4. che *"sono fatti salvi i diritti morali degli autori e gli eventuali separati diritti spettanti ad altre categorie"*; dall'istruttoria dibattimentale (vd deposizione teste Mazza, documenti prodotti dalla parte civile) è altresì emerso che tanto S.I.A.E. quanto S.C.F. esplicitano o tramite il sito internet o nelle comunicazioni inviate per le licenze che queste riguardano esclusivamente o il diritto d'autore o il diritto connesso. Ciò posto, tenuto conto che il prevenuto è soggetto che opera da decenni quale imprenditore nel settore delle emittenti radiofoniche locali, pare altamente inverosimile che lo stesso ignori l'obbligo di corrispondere i compensi per lo sfruttamento dei c.d. diritti connessi; d'altronde, anche la tesi sostenuta nel corso del suo esame dibattimentale, secondo cui vi sarebbero in ogni caso tanti enti a cui pagare i diritti connessi da ingenerare confusione, è smentita dalle

evidenze probatorie emerse dall'istruttoria, essendo stato dimostrato che unico rappresentante del mercato discografico per una quota pari al 90% è S.C.F. e che il c.d. decreto liberalizzazioni del settore (il cui decreto attuativo è stato emanato il 19.12.2012) in realtà riguarda esclusivamente la possibilità di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori e non attiene al mercato degli enti che rappresentano i produttori. La tesi difensiva secondo cui il prevenuto sarebbe stato in buona fede, pagando soltanto i diritti spettanti alla S.I.A.E. e che soltanto a seguito della vicenda per cui è processo avrebbe capito il meccanismo di corresponsione dei c.d. diritti connessi, appare per le ragioni sopra esposte poco credibile e non supportata da alcun riscontro probatorio; è invece emerso - dalle produzioni documentali della difesa di parte civile - che il [REDACTED] ha sollecitato interrogazioni anche al Parlamento Europeo in merito al tema dei compensi per i diritti connessi, tema sul quale è poi intervenuta anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (confermando che i diritti in questione sono dovuti a S.C.F.); sono state poi prodotte dalla difesa di parte civile copie di alcuni messaggi pubblicati dal prevenuto all'interno di un blog denominato "*Combattiamo tutti uniti contro SCF*" a dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia buona fede del [REDACTED] nella vicenda per cui è processo. Sussiste pertanto anche il dolo specifico del contestato delitto, consistente nel fine di lucro, strettamente correlato all'utilità economica che deriva alla emittente dall'attività pubblicitaria svolta; ed invero, l'emittente radiofonica si fonda sulla trasmissione di fonogrammi musicali, strumento di intrattenimento del pubblico e al contempo ragione degli investimenti pubblicitari delle aziende, dai quali come noto derivano alle società radiofoniche guadagni apprezzabili (cfr deposizione teste Campanella). Di conseguenza, lo sfruttamento abusivo dei fonogrammi tutelati da S.C.F. ed A.F.I. è avvenuto evidentemente a fini di lucro.

Quanto agli argomenti dedotti dalla difesa del prevenuto, gli stessi non sono idonei ad escludere la configurabilità del reato e/o la responsabilità del prevenuto. Nessun rilievo assume la circostanza che le duplicazioni e la trasmissione derivassero da cd rom originali, in quanto l'abusività della condotta deriva dalla mancanza di una preventiva autorizzazione alla fruizione commerciale dei diritti altrui, a nulla rilevando il legittimo acquisto del supporto da cui estrarre le copie. Nessun rilievo assumono le liberatorie prodotte dalla difesa dell'imputato, provenienti da piccoli produttori non mandanti di S.C.F. Priva di pregio è poi la deduzione difensiva - a sostegno dell'asserita buona fede del prevenuto - secondo cui il [REDACTED] non avrebbe ricevuto alcuna richiesta di pagamento da parte di S.C.F.; dall'istruttoria dibattimentale (cfr deposizione teste Mazza) è invece emerso che il consorzio svolge "*attività di richiesta di licenza con regolarità alle emittenti che non corrispondono i diritti*"; va in ogni caso evidenziato che l'eventuale mancanza di richiesta da parte di S.C.F. non esonera l'emittente radiofonica dai propri oneri, posto che la disciplina contenuta nella legge sul diritto d'autore stabilisce che chi intende sfruttare i diritti connessi deve munirsi di licenza preventiva all'utilizzo commerciale di musica.

Venendo ora al trattamento sanzionatorio, occorre rilevare quanto segue. Tenuto conto che la condotta del prevenuto ha avuto ad oggetto tracce di brani musicali gestite sia da S.C.F. sia da A.F.I., nei fatti per cui è processo possono ritenersi integrati due reati di cui all'art. 171ter lett. a) sicché può riconoscersi tra gli stessi il vincolo della continuazione interna. All'imputato appaiono concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del contegno processuale tenuto. Non sono emersi dall'istruttoria elementi che giustifichino, in relazione alla pena detentiva, un discostamento dai minimi edittali; il fine di lucro che ha caratterizzato il fatto giustifica invece nella determinazione della pena pecuniaria un discostamento dal minimo edittale. Ciò posto, tenuto conto di tutti gli indici di cui agli artt. 133 e 133bis c.p., il Giudice ritiene congruo applicare al [REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto la pena di mesi 5 di reclusione ed euro 2.500 di multa, così determinata: p.b. mm 6 ed euro 3.000, ridotta per le generiche a mm 4 ed euro 2.000, aumentata per la continuazione interna alla pena finale.

Non sussistendo cause ostative e consentendolo i limiti di pena di cui all'art. 163 c.p., al prevenuto può essere accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena; si può infatti presumere, in considerazione dell'effetto deterrente indotto dalla presente pronuncia, che lo stesso si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati. Tuttavia, tenuto conto della necessità di rafforzare l'effetto special-preventivo della pronuncia, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 165 c.p., subordinare il beneficio della sospensione della pena al pagamento da parte del prevenuto in favore della parte civile costituita di quanto alla stessa riconosciuto con la presente sentenza a titolo di provvisionale e spese di lite; pagamento da eseguirsi entro il termine di mesi 6.

Alla condanna per il reato di cui all'art. 171ter comma 1 lett. a) R.D. 633/41 seguono, ai sensi del comma 4 dell'art. 171ter cit., le pene accessorie della interdizione da una professione per la durata di mesi 4 ex art. 30 c.p. (cfr. art. 171ter comma 4 lett. a) R.D. cit.) e della pubblicazione a spese dell'imputato della sentenza di condanna.

Segue per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Quanto alla domanda formulata dalla parte civile S.C.F. Consorzio Fonografici con cui si chiede la condanna dell'imputato al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non che siano conseguenza della condotta illecita allo stesso ascritta, nonché alla rifusione delle spese di lite, tale domanda è fondata e deve essere dunque accolta. Per le ragioni in precedenza esposte è provata la condotta illecita dell'imputato. Tali condotte integrano un fatto illecito, fonte di responsabilità civile e di danni risarcibili in virtù del disposto degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c. Dall'azione del prevenuto sono derivati alla parte civile sia danni patrimoniali consistiti nel nocumento economico, qualificabile come lucro cessante, dovuto alla mancata corresponsione dei compensi dovuti, sia danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione del bene giuridico della corretta gestione dei diritti, che costituisce presupposto del corretto funzionamento del mercato discografico; dalla condotta ascritta

all'imputato è poi derivato anche un danno non patrimoniale - consistente nella lesione dell'immagine di S.C.F. e nel discredito apportato all'istituzione dal comportamento illecito. Tanto premesso, giova tuttavia evidenziare che nel corso del dibattimento non è stato possibile, per ovvie ragioni, acquisire la prova certa dell'effettiva consistenza dei danni conseguenti al reato (tanto meno è stata possibile un'esatta quantificazione di tali danni). Ci si dovrà pertanto limitare ad emettere, ai sensi dell'art. 539 c. 1° c.p.p., una pronuncia di condanna generica, per la quale, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza (cfr Cass. pen. sez. VI, 11.03.2005, n. 12199), non è necessario che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Dovrà invece rimettersi al giudice civile competente la decisione in ordine al *quantum* dei danni.

Appare tuttavia meritevole di accoglimento la richiesta di provvisionale formulata dalla medesima parte civile. Tenuto conto del profilo del danno all'immagine, si ritiene dunque equo quantificare il danno di cui può dirsi raggiunta sin d'ora la prova in € 5.000. Si reputa pertanto congruo quantificare in tale somma la provvisionale richiesta (immediatamente esecutiva, come per legge).

Segue per legge la condanna del prevenuto alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita (spese liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. 55/14).

Va disposta la confisca e l'allegazione agli atti dei supporti informatici (n. 2 *pen drive*) oggetto del sequestro operato dalla P.G. in data 14.1.2013.

Si indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione atteso il carico del ruolo e la particolare natura delle questioni sottese alla vicenda processuale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara [redacted] colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 2.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visto l'art. 163 c.p. dispone la sospensione condizionale della pena per anni 5 subordinandola al pagamento da parte dell'imputato in favore della parte civile costituita di quanto a quest'ultima liquidato con la presente sentenza a titolo di provvisionale e spese di lite; pagamento da effettuarsi entro il termine di mesi 6 dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;

Visti gli artt. 30, 36 c.p., 171<sup>ter</sup> co. 4 L. n. 633/41, applica a [redacted] le pene accessorie: a) della interdizione da una professione per la durata di mesi 4; b) della pubblicazione a sue spese della sentenza di condanna;

Visti gli artt. 538, 539 c.p.p., condanna [redacted] al risarcimento in favore della parte civile costituita SCF - Consorzio Fonografici dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato, da liquidarsi in separato giudizio e rimette le parti davanti al giudice civile per la loro liquidazione;

Visto l'art. 539 c.p.p., condanna l'imputato al pagamento in favore della citata parte civile costituita di una provvisionale pari a € 5.000,00 (condanna esecutiva come per legge);

Visto l'art. 541 c.p.p., condanna l'imputato al pagamento in favore della parte civile costituita delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.420,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Dispone la confisca e l'allegazione agli atti dei supporti informatici (n. 2 *pen drive*) oggetto del sequestro operato dalla P.G. in data 14.1.2013;

Visto l'art. 544 c.p.p., indica il termine di gg. 90 per la redazione dei motivi.

Verona li 9.12.2016



IL GIUDICE  
dr. Claudio Prota

The text is printed in a bold, sans-serif font. To the right of the text is a large, handwritten signature in black ink.